



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
DIREZIONE GENERALE
Sviluppo sostenibile**



tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Ordinanza prot. n. 519/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che, in data 26.04.1992 Regione Lombardia e questo Consorzio sottoscrivevano apposita "Convenzione" relativa alla gestione dell'Alzaia del Naviglio Grande ad uso pista ciclabile nel territorio compreso tra i Comuni di Turbigo ed Abbiategrasso e che detta "Convenzione" è stata rinnovata per anni nove con provvedimento sottoscritto in data 21.03.2001;

Considerato che, a seguito di segnalazioni del Settore Tutela Ambientale-Idrogeologico e Lavori Pubblici del Consorzio datate 16.07.2007 e 07.08.2007, relative a cedimenti strutturali e ad erosione della sponda del Naviglio Grande, alla presenza di inizi di erosione lungo l'asse longitudinale dei muri spondali ed alla presenza di buchi di piccole dimensioni al di sotto dei quali si è rilevato, tramite l'uso di sondini metallici, la presenza di cavità di dimensioni allo stato non valutabili, questo Consorzio ebbe ad emettere le Ordinanze prot. n.8772 del 19.07.2007 (poi revocata) e prot. n.9525 del 08.08.2007, attraverso le quali venne ordinato il divieto di circolazione pubblica, ai sensi della L.R. 30.11.1983 n.86, sul tracciato ciclopedonale in corrispondenza della strada Alzaia del Naviglio Grande limitatamente ai tratti posti nei Comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio, Magenta e Boffalora Sopra Ticino;

Verificato che, anche a seguito di segnalazione del Comune di Bernate Ticino, prot. n.9348/08 del 05.11.2008, inerente il cedimento di un tratto di sponda in destra idraulica del Naviglio Grande, questo Consorzio ha richiesto a Regione Lombardia, con nota prot. n.13010 del 20.11.2008 e successivo sollecito prot. n.8158 del 02.09.2009, l'emissione di apposita ordinanza, ai sensi del Codice della Strada e quale Ente proprietario della strada, che vieti l'accesso all'Alzaia del Naviglio Grande nel tratto compreso tra i Comuni di Bernate Ticino ed Albairate;

Letta la nota di risposta di Regione Lombardia, prot. n.U1.2009.14117 del 29.09.2009, qui pervenuta in data 13.10.2009 ed allegata quale parte integrante della presente Ordinanza, attraverso la quale si chiarisce che l'atto convenzionale sottoscritto da Regione Lombardia e questo Consorzio costituisce un provvedimento concessorio traslativo e che, pertanto, la competenza ad emettere l'Ordinanza di chiusura della strada Alzaia di che trattasi è in capo a questo Consorzio;

Considerato altresì che gli uffici tecnici del Consorzio hanno rilevato in più punti dell'alzaia la presenza di radici affioranti, situazione che potrebbe creare elementi di pericolosità per la pubblica circolazione;

Considerato per tutto quanto sopra richiamato opportuno emettere ordinanza di divieto di transito a tutti i veicoli, ai velocipedi, ai pedoni ed agli animali da tiro da soma e da sella, per le motivazioni di cui sopra e relativamente al tratto di alzaia del Naviglio Grande compreso tra i Comuni di Turbigo ed Albairate, limitatamente ai tratti oggetto di convenzione con Regione Lombardia;

Visti gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. ed integr.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto de Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495;

ORDINA

1. E' vietato il transito a tutti i veicoli, ai velocipedi, ai pedoni ed agli animali da tiro da soma e da sella sul tratto di Alzaia del Naviglio Grande che va dal Comune di Turbigo al Comune di Albairate compresi, limitatamente ai tratti compresi nella convenzione tra Parco Ticino e Regione Lombardia, ad eccezione dei soggetti autorizzati e/o muniti di apposito pass;
2. l'Area Servizi al Territorio del Consorzio è incaricata di apporre la prescritta segnaletica idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente Ordinanza e di curarne la periodica presenza ed adeguatezza;

DEMANDA

agli Organi di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada l'espletamento dei servizi di polizia stradale per il rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Ordinanza ai comuni interessati per l'opportuna divulgazione, ivi compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 6 6° c. del vigente Codice della Strada e come da sua richiesta.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione sull'Albo Pretorio, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Consortile, 21 gennaio 2010



**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. DARIO FURLANETTO**

